



COMUNE DI TERGU

PROVINCIA DI SASSARI

Piazza Autonomia 1, 07030 - Tel.079/47.60.70 - Fax 079/47.61.31

e-mail comuneditergu@hotmail.com

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 24 DEL REG.	OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento comunale sull'accesso civico e generalizzato (D.Lgs N.33/2013 smi).
DATA 25-07-2017	

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle **19:00** nella sala consiliare del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seconda** convocazione e in sessione **Ordinaria**, in seduta Pubblica, partecipato ai Sigg. Consiglieri a norma di legge.

Alle **19:00** ora di inizio dei lavori, risultano all'appello nominale;

SATTA GIAN FRANCO	P	LAMPIS GIUSEPPE	P
PAU ALESSANDRA	P	OPPO MARIANO	A
RUZZU LUCA	P	MURONI GIOVANNA	A
CARGIAGHE ANDREA	P	SERRA GIAMMARIO	P
PILERI FRANCESCO	P	PANI SARA	A
OGGIANO ANDREA	A		

Assegnati 11 – In carica 11 – Presenti N. 7 Assenti N. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. GIAN FRANCO SATTA nella sua qualità di Sindaco,

Partecipa il Segretario Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO seduta è pubblica,

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo:

I Responsabili dei servizi interessati,

per quanto concerne la Regolarita' tecnica, parere Favorevole ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del T.U.E.L. N. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione(ANAC), d'intesa con il garante per la protezione dei dati personali, con delibera del 28 Dicembre 2016 pubblicata sulla G.U. n.7 del 10.1.2017;

Considerato che con la delibera predetta l'ANAC, in considerazione della notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, documentale e civico, suggerisce ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza, e quindi anche ai Comuni, l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione;

Ravvisata la necessità di aderire al suggerimento dell'ANAC e di adottare un nuovo ed apposito regolamento all'interno del quale trova specifica disciplina sia l'accesso cosiddetto "documentale" già approvato in base alla Legge n.241/90, ma ormai vetusto, che le nuove forme dell'accesso civico e generalizzato introdotte dal D.Lgs n.33/2013 e smi;

Visto lo schema appositamente predisposto dall'Ufficio Segreteria e Affari Generali avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI";

Visto l'articolo 7 (Regolamenti) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove è testualmente disposto:

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Visto l'articolo 22 della legge n. 241/1990 (Definizioni e principi in materia di accesso), che, al comma 2, testualmente dispone:

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 25-07-2017 COMUNE DI TERGU

Visto il capo 1-bis (Diritto di accesso a dati e documenti) del citato d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare:

l'articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), commi 1, 2 e 11:

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e l'articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) commi 2, 3 e 4:

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

Visto l'articolo 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che testualmente dispone:

Art. 59 - Accesso ai documenti amministrativi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";

DELIBERA DI CONSIGLIO n.24 del 25-07-2017 COMUNE DI TERGU

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante: "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi",

Visto il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";

Udito il Sindaco Gian Franco Satta illustrare il punto all'ordine del giorno indicato in oggetto (illustrazione che, registrata su supporto informatico, fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi del D.P.R. N. 447/2000.)

Udite le informazioni date dal Segretario Comunale;

A maggioranza di voti favorevoli espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di approvare il nuovo "Regolamento comunale per l'accesso civico e generalizzato" che si compone di n. 44 articoli e n. 21 pagine, e che si allega alla presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. DISPORRE che copia del regolamento, a cura dell'ufficio segreteria, sarà consegnata ai responsabili del settore interessati e che del regolamento sarà data notizia con apposita informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune altorchè nella sezione "Amministrazione Trasparente" unitamente alla modulistica necessaria per facilitare l'accesso agli interessati;

3. DARE ATTO che il presente regolamento, in conformità al disposto di cui all'art. 61 dello Statuto comunale, è soggetto a duplice pubblicazione ed entrerà in vigore decorsi n. 15 gg dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione;

4. DICHIARARE, stante l'urgenza di mettere a disposizione degli interessati il nuovo regolamento, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000 e smi.

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to GIAN FRANCO SATTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO

-
- Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

- ◆ Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. N. 267/2000 e L.R. 38/94 modificata con la L.R. 4/95:
- ◆ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **28 LUG 2017** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 19 L.R. N. 4/95).
- ◆ E' stata trasmessa in data **28 LUG 2017** , ai capigruppo consiliari in copia.

Tergu, li **28 LUG 2017**

Il Segretario Comunale
F.to Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO

Copia conforme all'originale

Tergu, li

28 LUG 2017



Il Segretario Comunale
Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO